

Legge costituzionale del 26 febbraio 1948, n. 5

Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 1948, n. 62

Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

Preambolo

Il Presidente della Repubblica:

Visti il primo comma della XVII disposizione transitoria e l'articolo 116 della Costituzione;

Promulga la seguente legge costituzionale, approvata dalla Assemblea Costituente il 31 gennaio 1948:

Titolo I - Costituzione della Regione "Trentino - Alto Adige" e delle province di Trento e di Bolzano Capo I - Disposizioni generali

Articolo 1: [Costituzione]

Il Trentino - Alto Adige, comprendente il territorio delle provincie di Trento e di Bolzano, è costituito in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità politica della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione e secondo il presente Statuto.

La Regione Trentino - Alto Adige ha per capoluogo la città di Trento.

[Ferme restando le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale, la Regione ha un proprio gonfalone ed uno stemma approvati mediante decreto del Presidente della Repubblica]. (1)

(1) Il presente comma è stato soppresso dall'art. 1, L.cost. 10.11.1971, n. 1.

Titolo I - Costituzione della Regione "Trentino - Alto Adige" e delle province di Trento e di Bolzano Capo I - Disposizioni generali

Articolo 2: [Diritti dei cittadini]

Nella Regione è riconosciuta parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, e sono salvaguardate le rispettive caratteristiche etniche e culturali.

Titolo I - Costituzione della Regione "Trentino - Alto Adige" e delle province di Trento e di Bolzano Capo I - Disposizioni generali

Articolo 3: [Province incluse]

La Regione comprende le province di Trento e di Bolzano.

I comuni di Proves, Senale, Termeno Ora, Bronzolo, Valdagno, Lauregno, San Felice Cortaccia, Egna, Montagna, Trodena, Magré, Salorno, Anterivo e la frazione di Sinablana del comune di Rumo della provincia di Trento sono aggregati alla provincia di Bolzano.

Alle province di Trento e di Bolzano sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo il presente Statuto. (1)

Ferme restando le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale, la regione, la provincia di Trento e quella di Bolzano hanno un proprio gonfalone e uno stemma, approvati con decreto del Presidente della Repubblica. (1)

(1) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 1, L. cost. 10.11.1971, n. 1.

Titolo I - Costituzione della Regione "Trentino - Alto Adige" e delle province di Trento e di Bolzano Capo II
- Funzioni della Regione
Articolo 4: [Potere legislativo riguardo gli ordinamenti]

In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali - tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali - nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la regione ha la potestà di emanare norme legislative nelle seguenti materie:

- 1) ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto;
- 2) ordinamento degli enti para-regionali;
- 3) circoscrizioni comunali;
- 4) espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico prevalentemente e diretto dello Stato e le materie di competenza provinciale;
- 5) impianto e tenuta dei libri fondiari;
- 6) servizi antincendi;
- 7) ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri;
- 8) ordinamento delle camere di commercio;
- 9) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;
- 10) contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dagli altri enti pubblici compresi nell'ambito del territorio regionale. (1)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 2, L. cost. 10.11.1971, n. 1.

Titolo I - Costituzione della Regione "Trentino - Alto Adige" e delle province di Trento e di Bolzano Capo II
- Funzioni della Regione
Articolo 5: [Potere legislativo riguardo gli ordinamenti]

La regione, nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, emana norme legislative nelle seguenti materie:

- 1) ordinamento dei comuni;
- 2) ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
- 3) ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle casse di risparmio e delle casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale. (1)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 3, L. cost. 10.11.1971, n. 1.

Titolo I - Costituzione della Regione "Trentino - Alto Adige" e delle province di Trento e di Bolzano Capo II**- Funzioni della Regione****Articolo 6: [Potere legislativo circa la previdenza e le assicurazioni sociali]**

Nelle materie concernenti la previdenza e le assicurazioni sociali, la Regione ha facoltà di emanare norme legislative allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, ed ha facoltà di costituire appositi istituti autonomi o agevolarne la istituzione.

Le casse mutue malattie esistenti nella Regione, che siano state fuse nell'Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori, possono essere ricostituite dal Consiglio regionale, salvo il regolamento dei rapporti patrimoniali.

Le prestazioni di dette casse mutue a favore degli interessati non possono essere inferiori a quelle dell'istituto predetto.

Titolo I - Costituzione della Regione "Trentino - Alto Adige" e delle province di Trento e di Bolzano Capo II**- Funzioni della Regione****Articolo 7: [Potere legislativo circa l'istituzione di nuovi comuni]**

Con leggi della Regione, sentite le popolazioni interessate, possono essere istituiti nuovi comuni e modificate le loro circoscrizioni e denominazioni.

Tali modificazioni, qualora influiscano sulla circoscrizione territoriale di uffici statali, non hanno effetto se non due mesi dopo la pubblicazione del provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Titolo I - Costituzione della Regione "Trentino - Alto Adige" e delle province di Trento e di Bolzano Capo II**- Funzioni della Regione****Articolo 8: [Autorizzazioni]**

La provincia può autorizzare l'apertura e il trasferimento di sportelli bancari di aziende di credito a carattere locale, provinciale e regionale, sentito il parere del Ministero del tesoro.

L'autorizzazione all'apertura e al trasferimento nella provincia di sportelli bancari delle altre aziende di credito è data dal Ministero del tesoro, sentito il parere della provincia interessata.

La provincia nomina il presidente e il vice presidente della Cassa di risparmio, sentito il parere del Ministero del tesoro.

L'autorizzazione all'apertura e al trasferimento nella provincia di sportelli bancari delle altre aziende di credito è data dal Ministero del tesoro, sentito il parere della provincia interessata.

La provincia nomina il presidente e il vice presidente della Cassa di risparmio, sentito il parere del Ministero del tesoro.
(1)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 6, L. cost. 10.11.1971, n. 1.

Titolo I - Costituzione della Regione "Trentino - Alto Adige" e delle province di Trento e di Bolzano Capo II**- Funzioni della Regione****Articolo 9: [Concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico]**

Per le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e le relative proroghe di termine, le province territorialmente competenti hanno facoltà di presentare le proprie osservazioni ed opposizioni in qualsiasi momento fino all'emanazione del parere definitivo del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Le province hanno altresì facoltà di proporre ricorso al tribunale superiore delle acque pubbliche avverso il decreto di concessione e di proroga.

I presidenti delle giunte provinciali territorialmente competenti o loro delegati sono invitati a partecipare con voto consultivo alle riunioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nelle quali sono esaminati i provvedimenti indicati nel primo comma.

Il Ministero competente adotta i provvedimenti concernenti l'attività dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) nella regione, sentito il parere della provincia interessata. (1)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 10, L. cost. 10.11.1971, n. 1.

**Titolo I - Costituzione della Regione "Trentino - Alto Adige" e delle province di Trento e di Bolzano Capo II
- Funzioni della Regione**

Articolo 10: [Obbligo dei concessionari di grande derivazione a scopo idroelettrico]

Nelle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, i concessionari hanno l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alle province di Bolzano e di Trento - per servizi pubblici e categorie di utenti da determinare con legge provinciale - 220 Kwh per ogni Kw di potenza nominale media di concessione, da consegnare all'officina di produzione, o sulla linea di trasporto e distribuzione ad alta tensione collegata con l'officina stessa, nel punto più conveniente alla provincia.

Le province stabiliscono altresì con legge i criteri per la determinazione del prezzo dell'energia di cui sopra ceduta alle imprese distributrici, nonché i criteri per le tariffe di utenza, le quali non possono comunque superare quelle deliberate dal CIP.

I concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico dovranno corrispondere semestralmente alle province lire 6,20 per ogni Kwh di energia da esse non ritirata. Il compenso unitario prima indicato varierà proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento del prezzo medio di vendita dell'energia elettrica dell'ENEL, ricavato dal bilancio consuntivo dell'ente stesso.

Sulle domande di concessione per grandi derivazioni idroelettriche presentate, nelle province di Trento e di Bolzano, in concorrenza dall'ENEL e dagli enti locali, determinati in base a successiva legge dello Stato, provvede il Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e d'intesa con la provincia territorialmente interessata. (1)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 11, L. cost. 10.11.1971, n. 1.

Titolo I - Costituzione della Regione "Trentino - Alto Adige" e delle province di Trento e di Bolzano Capo III - Funzioni delle Province

Articolo 11: [Potere legislativo delle Province]

Le province hanno la potestà di emanare norme legislative entro i limiti indicati dall'articolo 4, nelle seguenti materie:

- 1) ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto;
- 2) toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguità nel territorio della provincia di Bolzano;
- 3) tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare;
- 4) usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali, e, per la provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive;
- 5) urbanistica e piani regolatori;
- 6) tutela del paesaggio;
- 7) usi civici;
- 8) ordinamento delle minime proprietà colturali, anche agli effetti dell'articolo 847 del codice civile; ordinamento dei "masi chiusi" e delle comunità familiari rette da antichi statuti o consuetudini;

9) artigianato;

10) edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico, comprese le agevolazioni per la costruzione di case popolari in località colpite da calamità e le attività che enti a carattere extra provinciale, esercitano nelle province con finanziamenti pubblici;

11) porti lacuali;

12) fiere e mercati;

13) opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche;

14) miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere;

15) caccia e pesca;

16) alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna;

17) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale;

18) comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia;

19) assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali;

20) turismo e industria alberghiera, compresi le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci;

21) agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica;

22) espropriazione per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale;

23) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel collocamento;

24) opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria;

25) assistenza e beneficenza pubblica;

26) scuola materna;

27) assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui le province hanno competenza legislativa;

28) edilizia scolastica;

29) addestramento e formazione professionale. (1)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 5, L. cost. 10.11.1971, n. 1.

Titolo I - Costituzione della Regione "Trentino - Alto Adige" e delle province di Trento e di Bolzano Capo III - Funzioni delle Province

Articolo 12: [Potere legislativo delle Province]

Le province emanano norme legislative nelle seguenti materie nei limiti indicati dell'articolo 5:

1) polizia locale urbana e rurale;

- 2) istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica);
- 3) commercio;
- 4) apprendistato; libretti di lavoro; categorie e qualifiche dei lavoratori;
- 5) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento;
- 6) spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza;
- 7) esercizi pubblici, fermi restando i requisiti soggettivi richiesti dalle leggi dello Stato per ottenere le licenze, i poteri di vigilanza dello Stato ai fini della pubblica sicurezza, la facoltà del Ministero dell'interno di annullare d'ufficio, ai sensi della legislazione statale, i provvedimenti adottati nella materia, anche se definitivi. La disciplina dei ricorsi ordinari avverso i provvedimenti stessi è attuata nell'ambito dell'autonomia provinciale;
- 8) incremento della produzione industriale;
- 9) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico;
- 10) igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera;
- 11) attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature. (1)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 6, L. cost. 10.11.1971, n. 1.

Titolo I - Costituzione della Regione "Trentino - Alto Adige" e delle province di Trento e di Bolzano Capo III - Funzioni delle Province
Articolo 12 Bis: [Potere legislativo ad integrazione delle disposizioni delle leggi dello Stato]

Allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, le province hanno la potestà di emanare norme legislative nella materia del collocamento e avviamento al lavoro, con facoltà di avvalersi - fino alla costituzione dei propri uffici - degli uffici periferici del Ministero del lavoro per l'esercizio dei poteri amministrativi connessi con le potestà legislative spettanti alle province stesse in materia di lavoro.

I collocatori comunali saranno scelti e nominati dagli organi statali, sentiti il presidente della giunta provinciale e i sindaci interessati.

I cittadini residenti nella provincia di Bolzano hanno diritto alla precedenza nel collocamento al lavoro nel territorio della provincia stessa, esclusa ogni distinzione basata sulla appartenenza ad un gruppo linguistico o sull'anzianità di residenza. (1)

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 7, L. cost. 10.11.1971, n. 1.

Titolo I - Costituzione della Regione "Trentino - Alto Adige" e delle province di Trento e di Bolzano Capo IV - Disposizioni comuni alla Regione ed alle Province
Articolo 13: [Potestà amministrative]

Nelle materie e nei limiti entro cui la Regione o la Provincia può emanare norme legislative, le relative potestà amministrative, che in base all'ordinamento preesistente erano attribuite allo Stato, sono esercitate rispettivamente dalla Regione e dalla Provincia.

Restano ferme le attribuzioni delle Province ai sensi delle leggi in vigore, in quanto compatibili con il presente Statuto.

Lo Stato può inoltre delegare, con legge, alla Regione, alla Provincia e ad altri enti pubblici locali funzioni proprie della sua amministrazione. In tal caso l'onere delle spese per l'esercizio delle funzioni stesse resta a carico dello Stato.

La delega di funzioni amministrative dello Stato, anche se conferita con la presente legge, potrà essere modificata o revocata con legge ordinaria della Repubblica.

**Titolo I - Costituzione della Regione "Trentino - Alto Adige" e delle province di Trento e di Bolzano Capo IV
- Disposizioni comuni alla Regione ed alle Province**

Articolo 13 Bis: [Potestà legislativa attribuita con legge dello Stato]

Con legge dello Stato può essere attribuita alla regione e alle province la potestà di emanare norme legislative per servizi relativi a materie estranee alle rispettive competenze previste dal presente Statuto. (1)

(1) Il presente articolo è stato istituito dall'art. 8, L. cost. 10.11.1971, n. 1.

Titolo I - Costituzione della Regione "Trentino - Alto Adige" e delle province di Trento e di Bolzano Capo IV

- Disposizioni comuni alla Regione ed alle Province

Articolo 14: [Funzioni amministrative delegate]

La Regione esercita normalmente le funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni e ad altri enti locali o valendosi dei loro uffici. La delega alle province è obbligatoria nella materia dei servizi antincendi. (1)

Le Province possono delegare alcune loro funzioni amministrative ai Comuni o ad altri enti locali o avvalersi dei loro uffici.

(1) L'ultimo periodo del presente comma è stato aggiunto dall'art. 9, L. cost. 10.11.1971, n. 1.

**Titolo I - Costituzione della Regione "Trentino - Alto Adige" e delle province di Trento e di Bolzano Capo IV
- Disposizioni comuni alla Regione ed alle Province**

Articolo 15: [Insegnamento nelle materno, elementare e secondario nella provincia di Bolzano]

Nella provincia di Bolzano l'insegnamento nelle scuole materne, elementari e secondarie è impartito nella lingua materna italiana o tedesca degli alunni da docenti per i quali tale lingua sia ugualmente quella materna. Nelle scuole elementari, con inizio dalla seconda o dalla terza classe, secondo quanto sarà stabilito con legge provinciale su proposta vincolante del gruppo linguistico interessato, e in quelle secondarie è obbligatorio l'insegnamento della seconda lingua che è impartito da docenti per i quali tale lingua è quella materna.

La lingua ladina è usata nelle scuole materne ed è insegnata nelle scuole elementari delle località ladine. Tale lingua è altresì usata quale strumento di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado delle facoltà stesse. In tali scuole l'insegnamento è impartito su base paritetica di ore e di esito finale, in italiano e tedesco.

L'iscrizione dell'alunno alle scuole della provincia di Bolzano avviene su semplice istanza del padre o di chi ne fa le veci. Contro il diniego di iscrizione è ammesso ricorso da parte del padre o di chi ne fa le veci alla autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa.

Per l'amministrazione della scuola in lingua italiana e per la vigilanza sulla scuola in lingua tedesca e su quella delle località ladine di cui al secondo comma, il Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere della giunta provinciale di Bolzano, nomina un sovrintendente scolastico.

Per l'amministrazione delle scuole materne, elementari e secondarie in lingua tedesca, la giunta provinciale di Bolzano, sentito il parere del Ministero della pubblica istruzione, nomina un intendente scolastico, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico tedesco nel consiglio scolastico provinciale.

Per l'amministrazione della scuola di cui al secondo comma del presente articolo, il Ministero della pubblica istruzione nomina un intendente scolastico, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico ladino, nel consiglio scolastico provinciale.

Il Ministero della pubblica istruzione nomina, d'intesa con la provincia di Bolzano, i presidenti e i membri delle commissioni per gli esami di Stato nelle scuole in lingua tedesca.

Al fine della equipollenza dei diplomi finali deve essere sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione sui programmi di insegnamento e di esame per le scuole della provincia di Bolzano.

Il personale amministrativo del provveditorato agli studi, quello amministrativo delle scuole secondarie, nonché il personale amministrativo degli ispettorati scolastici e delle direzioni didattiche passa alle dipendenze della provincia di Bolzano, restando addetto ai servizi della scuola corrispondente alla propria lingua materna.

Ferma restando la dipendenza dallo Stato del personale insegnante, sono devoluti all'intendente per la scuola in lingua tedesca e a quello per la scuola di cui al secondo comma i provvedimenti in materia di trasferimento, congedo, aspettativa, sanzioni disciplinari fino alla sospensione per un mese dalla qualifica con privazione dello stipendio, relativi al personale insegnante delle scuole di rispettiva competenza.

Contro i provvedimenti adottati dagli intendenti scolastici ai sensi del comma precedente è ammesso ricorso al Ministro per la pubblica istruzione che decide in via definitiva, sentito il parere del soprintendente scolastico.

I gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino sono rappresentati nei consigli provinciali scolastico e di disciplina per i maestri.

I rappresentanti degli insegnanti nel consiglio scolastico provinciale sono designati, mediante elezione, dal personale insegnante e in proporzione al numero degli insegnanti dei rispettivi gruppi linguistici. Il numero dei rappresentanti del gruppo ladino deve essere, comunque, non inferiore a tre.

Il consiglio scolastico, oltre a svolgere i compiti previsti dalle leggi vigenti, esprime parere obbligatorio sull'istituzione e soppressione di scuole; sui programmi ed orari; sulle materie di insegnamento e loro raggruppamento.

Per l'eventuale istituzione di università nel Trentino - Alto Adige, lo Stato deve sentire preventivamente il parere della regione e della provincia interessata. (1)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 12, L. cost. 10.11.1971, n. 1.

**Titolo I - Costituzione della Regione "Trentino - Alto Adige" e delle province di Trento e di Bolzano Capo IV
- Disposizioni comuni alla Regione ed alle Province**
Articolo 16: [Attribuzioni dei Presidenti delle Giunte provinciali]

I Presidenti delle Giunte provinciali esercitano le attribuzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti, in materia di industrie pericolose, di mestieri rumorosi e incomodi, di spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, mestieri girovaghi, operai e domestici, di malati di mente, intossicati e mendicanti, di minori di anni diciotto e di meretricio.

Ai fini dell'esercizio delle predette attribuzioni i Presidenti delle Giunte provinciali si avvalgono anche degli organi di polizia statale, ovvero della polizia locale, urbana e rurale.

Le altre attribuzioni che le leggi di pubblica sicurezza vigenti devolvono al prefetto sono affidate ai questori.

Restano ferme le attribuzioni devolute ai sindaci quali ufficiali di pubblica sicurezza o ai funzionari di pubblica sicurezza distaccati. (1)

(1) Il presente articolo è stato così modificato dall'art. 13, L. cost. 10.11.1971, n. 1.

**Titolo I - Costituzione della Regione "Trentino - Alto Adige" e delle province di Trento e di Bolzano Capo IV
- Disposizioni comuni alla Regione ed alle Province**
Articolo 16 Bis: [Provvedimenti statali adottati per motivi di ordine pubblico]

I provvedimenti dell'autorità statale adottati per motivi di ordine pubblico, che incidono, sospendono o comunque limitano l'efficacia di autorizzazioni, dei presidenti delle giunte provinciali in materia di polizia o di altri provvedimenti di

competenza della provincia, sono emanati sentito il presidente della giunta provinciale competente, il quale deve esprimere il parere nel termine indicato nella richiesta. (1)

(1) Il presente articolo è stato istituito dall'art. 14, L. cost. 10.11.1971, n. 1.

**Titolo I - Costituzione della Regione "Trentino - Alto Adige" e delle province di Trento e di Bolzano Capo IV
- Disposizioni comuni alla Regione ed alle Province**

Articolo 17: [Richiesta d'intervento e di assistenza della polizia dello Stato]

Per l'osservanza delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali il Presidente della Giunta regionale e i Presidenti delle Giunte provinciali possono richiedere l'intervento e l'assistenza della polizia dello Stato, ovvero della polizia locale, urbana e rurale. (1)

(1) Il presente articolo è stato così modificato dall'art. 13, L. cost. 10.11.1971, n. 1.

**Titolo I - Costituzione della Regione "Trentino - Alto Adige" e delle province di Trento e di Bolzano Capo IV
- Disposizioni comuni alla Regione ed alle Province**

Articolo 17 Bis: [Utilizzo di sanzioni penali]

La regione e le province utilizzano - a presidio delle norme contenute nelle rispettive leggi - le sanzioni penali che le leggi dello Stato stabiliscono per le stesse fattispecie. (1)

(1) Il presente articolo è stato istituito dall'art. 15, L. cost. 10.11.1971, n. 1.

**Titolo I - Costituzione della Regione "Trentino - Alto Adige" e delle province di Trento e di Bolzano Capo IV
- Disposizioni comuni alla Regione ed alle Province**

Articolo 17 Ter: [Pareri obbligatori]

E' obbligatorio il parere della provincia per la concessione in materia di comunicazioni e trasporti, riguardanti linee che attraversano il territorio provinciale.

E' altresì obbligatorio il parere della provincia per le opere idrauliche della prima e seconda categoria. Lo Stato e la provincia predispongono d'intesa un piano annuale di coordinamento delle opere idrauliche di rispettiva competenza.

L'utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e della provincia, nell'ambito della rispettiva competenza, ha luogo in base a un piano generale stabilito d'intesa tra i rappresentanti dello Stato e della provincia in seno a un apposito comitato. (1)

(1) Il presente articolo è stato istituito dall'art. 16, L. cost. 10.11.1971, n. 1.

**Titolo I - Costituzione della Regione "Trentino - Alto Adige" e delle province di Trento e di Bolzano Capo IV
- Disposizioni comuni alla Regione ed alle Province**

Articolo 17 Quater: [Assegnazioni di quote di stanziamenti statali per lo sviluppo economico]

Salvo che le norme generali sulla programmazione economica dispongano un diverso sistema di finanziamento, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato assegna alle province di Trento e di Bolzano quote degli stanziamenti annuali iscritti nel bilancio dello Stato per l'attuazione di leggi statali che prevedono interventi finanziari per l'incremento delle attività industriali.

Le quote sono determinate sentito il parere della provincia e tenuto conto delle somme stanziate nel bilancio statale e del bisogno della popolazione della provincia stessa. Le somme assegnate sono utilizzate d'intesa tra lo Stato e la

provincia. Qualora lo Stato intervenga con propri fondi nelle province di Trento e di Bolzano, in esecuzione dei piani nazionali straordinari di edilizia scolastica, l'impiego dei fondi stessi è effettuato d'intesa con la provincia.

La provincia di Bolzano utilizza i propri stanziamenti destinati a scopi assistenziali, sociali e culturali in proporzione diretta alla consistenza di ciascun gruppo linguistico e in riferimento alla entità del bisogno del gruppo medesimo, salvo casi straordinari che richiedano interventi immediati per esigenze particolari. (1)

(1) Il presente articolo è stato istituito dall'art. 17, L. cost. 10.11.1971, n. 1.

Titolo II - Organi della Regione e delle Province Capo I - Organi della Regione
Articolo 18: [Organi regionali]

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il suo Presidente.

Titolo II - Organi della Regione e delle Province Capo I - Organi della Regione
Articolo 19: [Elezioni del Consiglio regionale]

Il Consiglio regionale è eletto con sistema proporzionale ed a suffragio universale diretto e segreto, secondo le norme stabilite con legge regionale.

Il numero dei consiglieri regionali è di 70. La ripartizione dei seggi tra i collegi si effettua dividendo il numero degli abitanti della regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per 70 e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni collegio, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. (1)

Il territorio della Regione è ripartito nei collegi provinciali di Trento e Bolzano.

Per l'esercizio del diritto elettorale attivo è richiesto il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di quattro anni. L'elettore che abbia maturato il periodo di residenza ininterrotta quadriennale nel territorio della regione è iscritto, ai fini delle elezioni regionali, nelle liste elettorali del comune della provincia ove ha maturato il maggior periodo di residenza nel quadriennio, oppure, nel caso di periodi di pari durata, nel comune di sua ultima residenza. Per l'elezione dei consigli regionali e provinciali e per quella dei consigli comunali prevista dall'art. 54-ter durante il quadriennio l'elettore esercita il diritto di voto nel comune di precedente residenza. (1)

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 18, L. cost. 10.11.1971, n. 1.

Titolo II - Organi della Regione e delle Province Capo I - Organi della Regione
Articolo 20: [Poteri del Consiglio regionale]

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle altre leggi dello Stato.

Titolo II - Organi della Regione e delle Province Capo I - Organi della Regione
Articolo 21: [Durata in carica del Consiglio]

Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

La sua attività si svolge in due sessioni di eguale durata tenuta ciascuna ed alternativamente nelle città di Trento e Bolzano.

Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal presidente della giunta regionale e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al primo comma.

Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della giunta regionale in carica. (1)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito prima dall'art. 3, L. cost. 23.02.1972, n. 1 (G.U. 07.03.1972, n. 63) e poi dall'art. 5, L. cost. 12.04.1989, n. 3 (Gazzetta Uff. 14.04.1989, n. 87), entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Titolo II - Organi della Regione e delle Province Capo I - Organi della Regione

Articolo 22: [Membri del Consiglio]

I membri del Consiglio regionale rappresentano l'intera Regione.

Non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

Titolo II - Organi della Regione e delle Province Capo I - Organi della Regione

Articolo 23: [Consiglieri regionali]

I consiglieri regionali, prima, di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento di essere fedeli alla Repubblica e di esercitare il loro ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione.

Titolo II - Organi della Regione e delle Province Capo I - Organi della Regione

Articolo 24: [Organi del Consiglio regionale]

Il Consiglio regionale elegge nel suo seno il Presidente, il vice-presidente ed i segretari.

Il presidente ed il vice presidente durano in carica due anni e mezzo. (1)

Nei primi trenta mesi del funzionamento del Consiglio regionale il presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana ed il vice presidente tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca; per il successivo periodo il presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti a quest'ultimo gruppo ed il vice presidente tra quelli appartenenti al primo gruppo; (1)

In caso di dimissioni o di morte del presidente del Consiglio regionale o di sua cessazione dalla carica per altra causa, il Consiglio provvede alla elezione del nuovo presidente, da scegliere nel gruppo linguistico al quale apparteneva il presidente uscente. La nomina deve avvenire nella prima successiva seduta ed è valida fino alla scadenza dei due anni e mezzo in corso. (1)

Il vice-presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 7, L. cost. 23.02.1972, n. 1 (Gazzetta Ufficiale 07.03.1972, n. 63).

Titolo II - Organi della Regione e delle Province Capo I - Organi della Regione

Articolo 25: [Regolamento disciplinante l'attività del Consiglio regionale]

Le norme che disciplinano l'attività del Consiglio regionale sono stabilite da un regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri.

Il regolamento interno stabilisce anche le norme per determinare l'appartenenza dei consiglieri ai gruppi linguistici.

Titolo II - Organi della Regione e delle Province Capo I - Organi della Regione

Articolo 26: [Revoca del Presidente ed il vice-presidente del Consiglio regionale]

Il Presidente ed il vice-presidente del Consiglio regionale che non adempiano agli obblighi del loro ufficio sono revocati dal Consiglio stesso a maggioranza dei suoi componenti.

A tale scopo il Consiglio regionale può essere convocato d'urgenza su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

Ove il Presidente od il vice-presidente del Consiglio regionale non provvedano alla convocazione entro quindici giorni dalla richiesta, il Consiglio regionale è convocato dal Presidente della Giunta regionale.

Se il Presidente della Giunta regionale non convoca il Consiglio regionale entro quindici giorni dalla scadenza del termine prescritto nel comma precedente, la convocazione ha luogo a cura del Commissario del Governo.

Qualora il Consiglio regionale non si pronunci, si provvede ai sensi dell'articolo seguente.

Titolo II - Organi della Regione e delle Province Capo I - Organi della Regione
Articolo 27: [Scioglimento del Consiglio regionale]

Il Consiglio regionale può essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge o non sostituiscia la Giunta o il suo Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

Il Consiglio può altresì essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale o quando, per dimissioni o impossibilità di formazione di una maggioranza, non sia in grado di funzionare.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita, salvo i casi di urgenza, la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Con lo stesso decreto di scioglimento è nominata una commissione di tre membri, dei quali uno di lingua tedesca scelti fra i cittadini eleggibili al Consiglio regionale. La Commissione elegge nel suo seno il presidente, il quale esercita le attribuzioni del Presidente della Giunta regionale. La commissione indice le elezioni del Consiglio regionale entro tre mesi ed adotta i provvedimenti di competenza della Giunta regionale e quelli di carattere improrogabile. Questi ultimi perdono la loro efficacia ove non siano ratificati dal Consiglio regionale, entro un mese dalla sua convocazione.

Il nuovo Consiglio è convocato dalla commissione entro venti giorni dalle elezioni.

Lo scioglimento del consiglio regionale non comporta lo scioglimento dei consigli provinciali. I componenti del consiglio disciolto continuano ad esercitare le funzioni di consigliere provinciale fino alla elezione del nuovo consiglio regionale. (1)

In caso di scioglimento di un Consiglio provinciale si procede ad elezione suppletiva dei consiglieri regionali della circoscrizione provinciale interessata.

I componenti del Consiglio provinciale disciolto continuano ad esercitare le funzioni di consiglieri regionali fino all'elezione preveduta nel comma precedente.

(1) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 19, L. cost. 10.11.1971, n. 1.

Titolo II - Organi della Regione e delle Province Capo I - Organi della Regione
Articolo 28: [Convocazione del Consiglio regionale]

Il Consiglio regionale è convocato dal suo Presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni semestre e, in sessione straordinaria, a richiesta della Giunta regionale o del Presidente di questa, oppure a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri in carica, nonché nei casi previsti dal presente Statuto.

Titolo II - Organi della Regione e delle Province Capo I - Organi della Regione
Articolo 29: [Votazioni e formulazione di progetti]

Nelle materie non appartenenti alla competenza della Regione, ma che presentano per essa particolare interesse, il Consiglio regionale può emettere voti e formulare progetti. Gli uni e gli altri sono inviati dal Presidente della Giunta regionale al Governo per la presentazione alle Camere e sono trasmessi in copia al Commissario del Governo.

Titolo II - Organi della Regione e delle Province Capo I - Organi della Regione
Articolo 30: [Composizione della giunta regionale]

La giunta regionale è composta del presidente, di due vice presidenti e di assessori effettivi e supplenti.

Il presidente, i vice presidenti e gli assessori sono eletti dal consiglio regionale nel suo seno a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta.

La composizione della giunta regionale deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel consiglio della regione. I vice presidenti appartengono uno al gruppo linguistico italiano e l'altro al gruppo linguistico tedesco.

Il presidente sceglie il vice presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Gli assessori supplenti sono chiamati a sostituire gli effettivi nelle rispettive attribuzioni, tenendo conto del gruppo linguistico al quale appartengono i sostituiti. (1)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 20, L. cost. 10.11.1971, n. 1.

Titolo II - Organi della Regione e delle Province Capo I - Organi della Regione
Articolo 31: [Durata in carica del Presidente e dei membri della Giunta regionale]

Il Presidente e i membri della Giunta regionale restano in carica finché dura il Consiglio regionale, e dopo la scadenza di questo provvedono solo agli affari di ordinaria amministrazione fino alla nomina del Presidente e dei componenti la Giunta da parte del nuovo Consiglio.

Titolo II - Organi della Regione e delle Province Capo I - Organi della Regione
Articolo 32: [Revoca del Presidente della Giunta regionale o degli assessori]

Il Presidente della Giunta regionale o gli assessori che non adempiano agli obblighi stabiliti dalla legge sono revocati dal Consiglio regionale.

Se il Consiglio regionale non provvede, si fa luogo allo scioglimento del Consiglio stesso ai sensi dell'art. 27.

Titolo II - Organi della Regione e delle Province Capo I - Organi della Regione
Articolo 33: [Caso di sostituzione del Presidente della Giunta regionale o degli assessori]

Qualora per morte, dimissione o revoca del Presidente della Giunta regionale o degli assessori occorra procedere alle loro sostituzioni, il Presidente del Consiglio regionale convoca il Consiglio entro quindici giorni.

Titolo II - Organi della Regione e delle Province Capo I - Organi della Regione
Articolo 34: [Potere di rappresentanza del Presidente]

Il Presidente della Giunta regionale rappresenta la Regione.

Egli interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni che riguardano la Regione. (1)

(1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 23, L. cost. 10.11.1971, n. 1.

Titolo II - Organi della Regione e delle Province Capo I - Organi della Regione
Articolo 35: [Potere direttivo del Presidente]

Il Presidente della Giunta regionale dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo.

Titolo II - Organi della Regione e delle Province Capo I - Organi della Regione
Articolo 36: [Potere di coordinamento del Presidente]

Il Presidente della Giunta regionale determina la ripartizione degli affari tra i singoli assessori effettivi con proprio decreto da pubblicarsi nel bollettino della Regione.

Titolo II - Organi della Regione e delle Province Capo I - Organi della Regione
Articolo 37: [Potere esecutivo del Presidente]

Il Presidente della Giunta regionale emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta.

Titolo II - Organi della Regione e delle Province Capo I - Organi della Regione
Articolo 38: [Potere esecutivo della Giunta]

La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione. Ad essa spettano:

- 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio regionale;
- 2) l'attività amministrativa per gli affari di interesse regionale;
- 3) l'amministrazione del patrimonio della Regione nonché il controllo sulla gestione, a mezzo di aziende speciali, dei servizi pubblici regionali di natura industriale o commerciale;
- 4) le altre attribuzioni ad essa demandate dalla presente legge o da altre disposizioni;
- 5) l'adozione in caso di urgenza di provvedimenti di competenza del Consiglio, da sottoposti per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.

Titolo II - Organi della Regione e delle Province Capo I - Organi della Regione
Articolo 39: [Potere consultivo della Giunta]

La Giunta regionale deve essere consultata ai fini della istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti, che interessino in modo particolare la Regione.

Titolo II - Organi della Regione e delle Province Capo I - Organi della Regione
Articolo 40: [Affari delegati alla Giunta dal Consiglio]

Il Consiglio regionale può delegare alla Giunta regionale la trattazione degli affari di propria competenza ad eccezione dell'emanazione di provvedimenti legislativi.

Titolo II - Organi della Regione e delle Province Capo II - Organi della Provincia
Articolo 41: [Organi provinciali]

Sono organi della Provincia: Il Consiglio provinciale, la Giunta provinciale e il suo Presidente.

Titolo II - Organi della Regione e delle Province Capo II - Organi della Provincia
Articolo 42: [Composizione del Consiglio]

Ciascun Consiglio provinciale è composto dei membri del Consiglio regionale eletti nella rispettiva provincia, dura in carica cinque anni ed elegge nel suo seno il presidente, il vice presidente ed i segretari. (1)

In caso di dimissioni o di morte del Presidente, il Consiglio provinciale provvede alla elezione del nuovo Presidente nella prima successiva seduta.

Il vice-presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 5, L. cost. 23.02.1972, n. 1 (Gazzetta Ufficiale 07.03.1972, n. 63).

Titolo II - Organi della Regione e delle Province Capo II - Organi della Provincia**Articolo 43: [Disposizioni applicabili ai consigli provinciali]**

Ai consigli provinciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 21, 22, 23, 25, 26, 27 e 28. (1)

Nei primi trenta mesi di attività del Consiglio provinciale di Bolzano il presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca ed il vice presidente tra quelli appartenenti al gruppo di lingua italiana; per il successivo periodo il presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana ed il vice presidente tra quelli appartenenti al gruppo di lingua tedesca. (2)

Per la provincia di Bolzano la composizione della commissione preveduta nell'art. 27 deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici che costituiscono la popolazione della Provincia stessa.

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 21, L. cost. 10.11.1971, n. 1.

(2) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 6, L. cost. 23.02.1972, n. 1 (Gazzetta Ufficiale 07.03.1972, n. 63).

Titolo II - Organi della Regione e delle Province Capo II - Organi della Provincia**Articolo 44: [Composizione della Giunta provinciale]**

La Giunta provinciale è composta del Presidente che la presiede, di assessori effettivi e supplementi eletti in seno al Consiglio provinciale di Trento, nella prima seduta ed a scrutinio segreto. (1)

Il Consiglio provinciale stabilisce quale degli assessori deve sostituire il Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

Nella provincia di Bolzano la giunta provinciale è composta del presidente, di due vice presidenti e di assessori effettivi e supplementi, eletti dal consiglio provinciale nel suo seno, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta. (2)

La composizione della giunta provinciale di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel consiglio della provincia. I vice presidenti appartengono uno al gruppo linguistico tedesco e l'altro al gruppo linguistico italiano. Il presidente sceglie il vice presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento. (2)

Gli assessori supplenti della Giunta provinciale di Bolzano sostituiscono gli effettivi nelle rispettive attribuzioni tenendo conto del gruppo linguistico al quale appartengono i sostituiti.

(1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 22, L. cost. 10.11.1971, n. 1.

(2) Il presente comma ha così sostituito l'originario comma terzo in virtù di quanto disposto dall'art. 22, L. cost. 10.11.1971, n. 1.

Titolo II - Organi della Regione e delle Province Capo II - Organi della Provincia**Articolo 45: [Disposizioni applicabili al Presidente ed agli assessori provinciali]**

Si applicano al Presidente ed agli assessori provinciali le disposizioni degli articoli 31, 32 e 33.

Titolo II - Organi della Regione e delle Province Capo II - Organi della Provincia**Articolo 46: [Potere di rappresentanza del Presidente della Giunta provinciale]**

Il Presidente della Giunta provinciale ha la rappresentanza della Provincia.

Adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più Comuni.

Il Presidente della Giunta provinciale determina la ripartizione degli affari fra i singoli assessori effettivi con proprio decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Egli interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni che riguardano la provincia. (1)

(1) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 23, L. cost. 10.11.1971, n. 1.

Titolo II - Organi della Regione e delle Province Capo II - Organi della Provincia
Articolo 47: [Potere esecutivo del Presidente della Giunta]

Il Presidente della Giunta provinciale emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta.

Titolo II - Organi della Regione e delle Province Capo II - Organi della Provincia
Articolo 48: [Attribuzioni della Giunta]

Alla Giunta provinciale spetta:

- 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
- 2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle Province;
- 3) l'attività amministrativa riguardante gli affari d'interesse provinciale;
- 4) l'amministrazione del patrimonio della Provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici;
- 5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente.

Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti. (1)

- 6) le altre attribuzioni demandate alla Provincia dal presente Statuto o da altre leggi della Repubblica o della Regione;
- 7) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del Consiglio da sottoporsi per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.

(1) Il presente numero 6) è stato così sostituito dall'art. 24, L. cost. 10.11.1971, n. 1.

Titolo III - Approvazione, promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali
Articolo 49: [Comunicazione dei disegni di legge approvati]

I disegni di legge approvati dal consiglio regionale o da quello provinciale sono comunicati al commissario del Governo in Trento, se trattasi della regione o della provincia di Trento, e al commissario del Governo in Bolzano, se trattasi della provincia di Bolzano. I disegni di legge sono promulgati 30 giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non li rinvii rispettivamente al consiglio regionale od a quello provinciale col rilievo che eccedono le rispettive competenze o contrastano con gli interessi nazionali o con quelli di una delle due province nella regione. (1)

Ove il Consiglio regionale o quello provinciale li approvi nuovamente a maggioranza assoluta dei suoi componenti sono promulgati, se, entro quindici giorni dalla comunicazione, il Governo non promuove la questione di legittimità davanti alla

Corte costituzionale, o quella di merito, per contrasto di interessi, davanti alle Camere. In caso di dubbio la Corte decide di chi sia la competenza.

Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale o da quello provinciale a maggioranza assoluta dei componenti rispettivi, la promulgazione e l'entrata in vigore, se il Governo consente, non sono subordinate ai termini indicati.

Le leggi regionali e quelle provinciali sono promulgate rispettivamente dal presidente della giunta regionale o dal presidente della giunta provinciale e sono vistate dal commissario del Governo competente. (1)

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 25, L. cost. 10.11.1971, n. 1.

Titolo III - Approvazione, promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali

Articolo 49 Bis: [Proposta di legge ritenuta lesiva della parità dei diritti fra i cittadini]

Qualora una proposta di legge sia ritenuta lesiva della parità dei diritti fra i cittadini dei diversi gruppi linguistici o delle caratteristiche etniche e culturali dei gruppi stessi, la maggioranza dei consiglieri di un gruppo linguistico nel consiglio regionale o in quello provinciale di Bolzano può chiedere che si voti per gruppi linguistici.

Nel caso che la richiesta di votazione separata non sia accolta, ovvero qualora la proposta di legge sia approvata nonostante il voto contrario dei due terzi dei componenti il gruppo linguistico che ha formulato la richiesta, la maggioranza del gruppo stesso può impugnare la legge dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione, per i motivi di cui al comma precedente.

Il ricorso non ha effetto sospensivo. (1)

(1) Il presente articolo è stato istituito dall'art. 26, L. cost. 10.11.1971, n. 1.

Titolo III - Approvazione, promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali

Articolo 50: [Pubblicazione delle leggi nel Bollettino Ufficiale della Regione]

Le leggi regionali e provinciali ed i regolamenti regionali e provinciali sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione, nei testi italiano e tedesco, ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo diversa disposizione della legge.

In caso di dubbi l'interpretazione delle norme ha luogo sulla base del testo italiano.

Copia del Bollettino Ufficiale è inviata al Commissario del Governo.

Titolo III - Approvazione, promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali

Articolo 51: [Altre pubblicazioni nel Bollettino Ufficiale della Regione]

Nel Bollettino Ufficiale della Regione sono altresì pubblicati in lingua tedesca le leggi ed i decreti della Repubblica che interessano la Regione, ferma la loro entrata in vigore.

Titolo III - Approvazione, promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali

Articolo 52: [Pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica]

Le leggi approvate dai Consigli regionali e provinciali ed i regolamenti emanati dalla Giunta regionale e da quelle provinciali debbono essere pubblicati, per notizia, in una sezione apposita della Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Titolo III - Approvazione, promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali

Articolo 53: [Funzione della legge regionale]

La legge regionale regola l'esercizio dell'iniziativa popolare e il referendum per le leggi regionali e provinciali.

Titolo IV - Enti locali

Articolo 54: [Rappresentanza dei gruppi linguistici]

Nell'ordinamento degli enti pubblici locali sono stabilite le norme atte ad assicurare la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici nei riguardi della costituzione degli organi degli enti stessi.

Nei comuni della provincia di Bolzano ciascun gruppo linguistico ha diritto di essere rappresentato nella giunta municipale se nel consiglio comunale vi siano almeno due consiglieri appartenenti al gruppo stesso. (1)

(1) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 27, L. cost. 10.11.1971, n. 1.

Titolo IV - Enti locali

Articolo 54 Bis: [Rappresentanza del gruppo linguistico ladino]

Le leggi sulle elezioni del consiglio regionale e di quello provinciale di Bolzano, nonché le norme sulla composizione degli organi collegiali degli enti pubblici locali in provincia di Bolzano garantiscono la rappresentanza del gruppo linguistico ladino. (1)

(1) Il presente articolo è stato istituito dall'art. 28, L. cost. 10.11.1971, n. 1.

Titolo IV - Enti locali

Articolo 54 Ter: [Esercizio del diritto elettorale attivo nelle elezioni dei consigli comunali della provincia di Bolzano]

Per l'esercizio del diritto elettorale attivo nelle elezioni dei consigli comunali della provincia di Bolzano si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 19. (1)

(1) Il presente articolo è stato istituito dall'art. 29, L. cost. 10.11.1971, n. 1.

Titolo IV - Enti locali

Articolo 55: [Disciplina dell'organizzazione e del funzionamento degli enti pubblici operanti fuori Regione]

Spetta allo Stato la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento degli enti pubblici che svolgono la loro attività anche al di fuori del territorio della Regione.

Titolo IV - Enti locali**Articolo 56: [Regolamento dell'ordinamento del personale dei Comuni]**

L'ordinamento del personale dei Comuni è regolato dai Comuni stessi, salvo l'osservanza dei principi generali che potranno essere stabiliti da una legge regionale.

Titolo V - Demanio e patrimonio della Regione e delle Province**Articolo 57: [Parti costituenti il demanio]**

Le strade, le autostrade, le strade ferrate e gli acquedotti che abbiano interesse esclusivamente regionale e che saranno determinati nelle norme di attuazione del presente Statuto costituiscono il demanio regionale. (1)

(1) L'intitolazione del presente Titolo V è stata così sostituita dall'art. 30, L. cost. 10.11.1971, n. 1.

Titolo V - Demanio e patrimonio della Regione e delle Province**Articolo 58: [Patrimonio indisponibile della Regione]**

Le foreste di proprietà dello Stato nella Regione, le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, gli edifici destinati a sedi di uffici pubblici regionali con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio regionale costituiscono il patrimonio indisponibile della Regione.

I beni immobili patrimoniali dello Stato situati nella Regione sono trasferiti al patrimonio della Regione.

Nelle norme di attuazione della presente legge saranno determinate le modalità per la consegna da parte dello Stato dei beni suindicati.

I beni immobili situati nella Regione che non sono proprietà di alcuno spettano al patrimonio della Regione. (1)

(1) L'intitolazione del presente Titolo V è stata così sostituita dall'art. 30, L. cost. 10.11.1971, n. 1.

Titolo V - Demanio e patrimonio della Regione e delle Province**Articolo 58 Bis: [Successione nei beni e diritti demaniali e patrimoniali di natura immobiliare dello Stato e della Regione]**

Le province, in corrispondenza delle nuove materie attribuite alla loro competenza, succedono, nell'ambito del proprio territorio, nei beni e diritti demaniali e patrimoniali di natura immobiliare dello Stato e nei beni e diritti demaniali e patrimoniali della regione, esclusi in ogni caso quelli relativi al demanio militare, a servizi di carattere nazionale e a materie di competenza regionale. (1) (2)

(1) Il presente articolo è stato istituito dall'art. 31, L. cost. 10.11.1971, n. 1.

(2) L'intitolazione del presente Titolo V è stata così sostituita dall'art. 30, L. cost. 10.11.1971, n. 1.

Titolo VI - Finanza della Regione e delle Province**Articolo 59: [Devoluzione dei proventi delle imposte ipotecarie]**

Sono devoluti alla Regione i proventi delle imposte ipotecarie percette nel suo territorio, relative ai beni situati nello stesso.

Sono altresì devolute alla regione le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato per cento nel territorio regionale:

- a) i nove decimi delle imposte sulle successioni e donazioni e sul valore netto globale delle successioni;
- b) i due decimi dell'imposta generale sull'entrata relativa all'ambito regionale, al netto delle quote spettanti per legge agli enti locali;
- c) i nove decimi del provento del lotto, al netto delle vincite. (1)

(1) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 32, L. cost. 10.11.1971, n. 1.

Titolo VI - Finanza della Regione e delle Province**Articolo 60: [Percentuale del gettito lordo devoluta alla Regione]**

[E' devoluta alla Regione una percentuale del gettito del lotto, dei monopoli e delle tasse e imposte sugli affari, riscosso nel territorio della Regione. La percentuale stessa è determinata ogni anno d'accordo tra il Governo e il Presidente della Giunta regionale]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 33, L. cost. 10.11.1971, n. 1.

Titolo VI - Finanza della Regione e delle Province**Articolo 61: [Imposta erariale per l'energia ed il gas consumati]**

E' devoluto alle province il provento dell'imposta erariale, riscossa nei rispettivi territori, per l'energia ed il gas ivi consumati. (1)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 34, L. cost. 10.11.1971, n. 1.

Titolo VI - Finanza della Regione e delle Province**Articolo 62: [Concessioni di grande derivazione di acque pubbliche esistenti nella provincia]**

Per le concessioni di grande derivazione di acque pubbliche esistenti nella provincia, accordate o da accordarsi per qualunque scopo, lo Stato cede a favore della provincia i nove decimi dell'importo del canone annuale stabilito a norma di legge. (1)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 35, L. cost. 10.11.1971, n. 1.

Titolo VI - Finanza della Regione e delle Province**Articolo 63: [Imposta regionale per chilowatt-ora di energia elettrica prodotta nella Regione]**

[La Regione può stabilire un'imposta, in misura non superiore a L. 0,10, per ogni chilowatt-ora di energia elettrica prodotta nella Regione. Da tale imposta sono esenti le Ferrovie italiane dello Stato per l'energia consumata esclusivamente per i propri servizi.

E' soppressa, nell'ambito del territorio della Regione, l'applicazione dell'art. 53 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 11, L. cost. 10.11.1971, n. 1.

Titolo VI - Finanza della Regione e delle Province**Articolo 64: [Imposta di soggiorno, cura e turismo]**

La Regione può stabilire un'imposta di soggiorno, cura e turismo.

Titolo VI - Finanza della Regione e delle Province**Articolo 65: [Facoltà di imporre tributi regionali]**

La Regione ha facoltà di istituire con legge tributi propri in armonia coi principi del sistema tributario dello Stato e di applicare una sovrapposta sui terreni e fabbricati.

Le province hanno facoltà di sovrapporre ai tributi stabiliti dalla regione, nei limiti consentiti dalla legge regionale di cui al comma precedente. (1)

(1) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 36, L. cost. 10.11.1971, n. 1.

Titolo VI - Finanza della Regione e delle Province**Articolo 66: [Emissione di prestiti interni]**

La Regione e le province hanno facoltà di emettere prestiti interni da esse esclusivamente garantiti per provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente per una cifra non superiore alle entrate ordinarie. (1)

(1) Il presente articolo è stato così modificato dall'art. 37, L. cost. 10.11.1971, n. 1.

Titolo VI - Finanza della Regione e delle Province**Articolo 67: [Gettito dell'imposte erariali sui terreni e fabbricati e sui redditi agrari]**

Sono devoluti alle province i nove decimi del gettito delle imposte erariali sui terreni e fabbricati e sui redditi agrari relativi ai loro territori. (1)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 38, L. cost. 10.11.1971, n. 1.

Titolo VI - Finanza della Regione e delle Province**Articolo 68: [Gettito dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile]**

Sono devoluti alle Province i nove decimi del gettito dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile riscossa nei loro territori.

Per le imprese industriali e commerciali che eserciscono stabilimenti od impianti in una Provincia della Regione e che hanno la sede centrale nell'altra Provincia o nel restante territorio dello Stato nell'accertamento dei redditi di ricchezza mobile debbono determinarsi le quote di reddito riguardanti l'attività degli stabilimenti ed impianti medesimi. L'imposta relativa a dette quote è iscritta nei ruoli degli Uffici delle imposte dirette nel cui distretto gli stabilimenti od impianti sono situati ed è devoluta alla Provincia competente per territorio, nella misura di cui al primo comma del presente articolo. (1)

La determinazione delle quote di reddito mobiliare deve effettuarsi anche per le attività degli stabilimenti od impianti non situati nel territorio della Regione ed eserciti da imprese che nello stesso hanno la sede centrale. L'imposta relativa alle quote di reddito riguardanti l'attività dei predetti stabilimenti od impianti compete per intero allo Stato ed è iscritta nei ruoli degli Uffici delle imposte dirette nel cui distretto gli stabilimenti od impianti sono situati. (1)

Sono altresì devoluti alle province i nove decimi dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di lavoro dei dipendenti delle imprese industriali e commerciali di cui al precedente comma, addetti agli stabilimenti situati nei rispettivi territori. (2)

(1) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 1, L. 31.12.1962, n. 1777, con effetto dal 01.07.1959.

(2) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 39, L. cost. 10.11.1971, n. 1.

Titolo VI - Finanza della Regione e delle Province**Articolo 68 Bis: [Quote delle entrate tributarie devolute alle province]**

Sono devolute alle province le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, per cento nei rispettivi territori provinciali:

- a) i nove decimi dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo e delle imposte sulle società e sulle obbligazioni;
- b) i nove decimi delle imposte di registro e di bollo, nonché delle tasse di concessione governativa;
- c) i nove decimi delle tasse di circolazione relative ai veicoli immatricolati nei rispettivi territori al netto delle quote spettanti per legge alle province;

d) i nove decimi dell'imposta sul consumo dei tabacchi per vendite afferenti i territori, delle due province. (1)

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 39, L. cost. 10.11.1971, n. 1

Titolo VI - Finanza della Regione e delle Province

Articolo 68 Ter: [Altre quote del gettito tributario devolute a ciascuna provincia autonoma]

Allo scopo di adeguare le finanze delle province autonome al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge, è devoluta a ciascuna provincia autonoma una quota del gettito dell'imposta generale sull'entrata relativo al territorio regionale e delle tasse ed imposte sugli affari non indicate nei precedenti articoli, al netto delle quote attribuite dalle leggi vigenti alle province e ad altri enti. Nella determinazione di detta quota sarà tenuto conto - in base ai parametri della popolazione e del territorio - anche delle spese per gli interventi generali dello Stato disposti nella restante parte del territorio nazionale negli stessi settori di competenza delle province. Per la determinazione della quota relativa alla provincia di Bolzano si terrà conto anche degli speciali oneri a carico della provincia stessa per il personale amministrativo della scuola. La quota sarà stabilita annualmente d'accordo fra il Governo e il presidente della giunta provinciale. (1)

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 39, L. cost. 10.11.1971, n. 1

Titolo VI - Finanza della Regione e delle Province

Articolo 68 Quater: [Applicazione dell'articolo 119, terzo comma, della Costituzione]

L'articolo 119, terzo comma, della Costituzione si applicazione anche alle province autonome di Trento e di Bolzano. (1)

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 39, L. cost. 10.11.1971, n. 1

Titolo VI - Finanza della Regione e delle Province

Articolo 69: [Competenza legislativa in materia di finanza locale]

Le province hanno competenza legislativa, nei limiti stabiliti dall'articolo 5, per le autorizzazioni in materia di finanza locale. (1)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 40, L. cost. 10.11.1971, n. 1.

Titolo VI - Finanza della Regione e delle Province**Articolo 70: [Quota di integrazione assegnata dalla provincia di Bolzano]**

Per far fronte alle esigenze del bilinguismo la provincia di Bolzano può assegnare ai comuni una quota di integrazione.

In casi eccezionali, allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, le province di Trento e di Bolzano possono altresì assegnare ai comuni stessi quote di integrazione. (1)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 41, L. cost. 10.11.1971, n. 1.

Titolo VI - Finanza della Regione e delle Province**Articolo 71: [Visione delle operazioni di accertamento compiute dagli uffici tributari dello Stato]**

La Regione e le Province possono prendere visione delle operazioni di accertamento compiute dagli uffici tributari dello Stato e fornire ad essi dati ed informazioni. Gli uffici stessi sono tenuti a riferire alla Regione e alle Province i provvedimenti adottati in seguito alle informazioni fornite.

Titolo VI - Finanza della Regione e delle Province**Articolo 72: [Bilancio interno per l'esercizio finanziario annuo]**

La Regione, le Province ed i Comuni hanno un proprio bilancio per l'esercizio finanziario che coincide con l'anno solare.

Titolo VI - Finanza della Regione e delle Province**Articolo 73: [Approvazione dei bilanci predisposti dalle giunte]**

I bilanci predisposti dalla giunta regionale o da quella provinciale e i rendiconti finanziari accompagnati dalla relazione della giunta stessa sono approvati rispettivamente con legge regionale o provinciale.

La votazione dei singoli capitoli del bilancio della regione e della provincia di Bolzano ha luogo su richiesta della maggioranza di un gruppo linguistico, per gruppi linguistici.

I capitoli di bilancio che non hanno ottenuto la maggioranza dei voti di ciascun gruppo linguistico sono sottoposti nel termine di tre giorni ad una commissione di quattro consiglieri regionali o provinciali, eletta dal consiglio all'inizio della legislatura e per tutta la durata di questa, con composizione paritetica fra i due maggiori gruppi linguistici e in conformità alla designazione di ciascun gruppo.

La commissione di cui al comma precedente entro quindici giorni, deve stabilire, con decisione vincolante per il consiglio, la denominazione definitiva dei capitoli e l'ammontare dei relativi stanziamenti. La decisione è adottata a maggioranza semplice, senza che alcun consigliere abbia voto prevalente.

Se nella commissione non si raggiunge la maggioranza su una proposta conclusiva, il presidente del consiglio regionale o di quello provinciale trasmette, entro sette giorni, il progetto del bilancio e tutti gli atti e verbali relativi alla discussione svoltasi in consiglio e in commissione, all'autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa

che, entro trenta giorni, deve decidere con lodo arbitrale la denominazione dei capitoli non approvati e l'ammontare dei relativi stanziamenti.

Il procedimento di cui sopra non si applica ai capitoli di entrata, ai capitoli di spesa che riportano stanziamenti da iscrivere in base a specifiche disposizioni di legge per un importo predeterminato per l'anno finanziario e ai capitoli relativi a normali spese di funzionamento per gli organi e uffici dell'ente.

Le decisioni di cui al quarto e quinto comma del presente articolo non sono soggette ad alcuna impugnativa né a ricorso davanti la Corte costituzionale.

Limitatamente ai capitoli definiti con la procedura di cui ai commi precedenti, la legge di approvazione del bilancio può essere rinviata o impugnata dal Governo solo per motivi di illegittimità concernenti violazioni della Costituzione o del presente Statuto.

Per l'approvazione dei bilanci e dei rendiconti finanziari della regione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri della provincia di Trento e di quelli della provincia di Bolzano. Se tale maggioranza non si forma, l'approvazione stessa è data da un organo a livello regionale. Detto organo non può modificare le decisioni in ordine ai capitoli di bilancio eventualmente contestati in base a quanto previsto ai commi terzo, quarto e quinto del presente articolo e definiti con la procedura ivi contemplata. (1)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 42, L. cost. 10.11.1971, n. 1.

Titolo VI - Finanza della Regione e delle Province

Articolo 74: [Autorizzazione per operazioni di scambi di prodotti con l'estero]

Fino a quando gli scambi di prodotti con l'estero sono soggetti a limitazioni e ad autorizzazioni dello Stato, è in facoltà della Regione di autorizzare operazioni del genere, nei limiti che saranno stabiliti d'accordo fra il Governo e la Regione.

In caso di scambi con l'estero sulla base di contingenti che interessano l'economia della Regione, verrà assegnata a questa una quota parte del contingente di importazione ed esportazione, da stabilirsi d'accordo fra il Governo e la regione.

Titolo VI - Finanza della Regione e delle Province

Articolo 75: [Applicazione delle disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato]

Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella Regione.

Lo Stato, tuttavia, destina, per le necessità di importazione della Regione, una quota parte della differenza attiva fra le valute provenienti dalle esportazioni tridentine e quelle impiegate per le importazioni.

Titolo VII - Rapporti tra Stato, Regione e Provincia

Articolo 76: [Commissario del Governo per la provincia di Trento e di Bolzano]

Nel territorio regionale sono istituiti un commissario del Governo per la provincia di Trento e un commissario del Governo per la provincia di Bolzano. Spetta ad essi:

- 1) coordinare, in conformità alle direttive del Governo, lo svolgimento delle attribuzioni dello Stato nella provincia e vigilare sull'andamento dei rispettivi uffici, salvo quelli riferiti all'amministrazione della giustizia, la difesa e le ferrovie;
- 2) vigilare sull'esercizio da parte delle province e degli altri enti pubblici locali delle funzioni ad essi delegate dallo Stato e comunicare eventuali rilievi al presidente della giunta provinciale;
- 3) compiere gli atti già demandati al prefetto, in quanto non siano affidati dal presente Statuto o da altre leggi ad organi della regione e delle province o ad altri organi dello Stato.

Il commissario del Governo in Trento esercita le attribuzioni di cui al n. 2) del precedente comma nei riguardi della regione e delle altre amministrazioni pubbliche aventi competenza sull'intero territorio regionale. (1) (2)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 44, L. cost. 10.11.1971, n. 1.

(2) L'intitolazione del presente Titolo VII è stata così sostituita dall'art. 43, L. cost. 10.11.1971, n. 1.

Titolo VII - Rapporti tra Stato, Regione e Provincia

Articolo 77: [Compiti del Commissario riguardo il mantenimento dell'ordine pubblico]

Il Commissario del Governo provvede al mantenimento dell'ordine pubblico, del quale risponde verso il Ministro per l'interno.

A tale fine egli può avvalersi degli organi e delle forze di polizia dello Stato, richiedere l'impiego delle altre forze armate ai termini delle vigenti leggi e adottare i provvedimenti previsti nell'art. 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Restano ferme le attribuzioni devolute dalle leggi vigenti al Ministero dell'interno. (1)

(1) L'intitolazione del presente Titolo VII è stata così sostituita dall'art. 43, L. cost. 10.11.1971, n. 1.

Titolo VII - Rapporti tra Stato, Regione e Provincia

Articolo 77 Bis: [Istituzione di ruoli del personale civile amministrativo]

Per la provincia di Bolzano sono istituiti ruoli del personale civile, distinti per carriere relativi alle amministrazioni statali aventi uffici nella provincia. Tali ruoli sono determinati sulla base degli organici degli uffici stessi, quali stabiliti, ove occorra, con apposite norme.

Il comma precedente non si applica per le carriere direttive dell'amministrazione civile dell'interno, per il personale della pubblica sicurezza e per quello amministrativo del Ministero della difesa.

I posti dei ruoli, di cui al primo comma, considerati per amministrazione e per carriera, sono riservati a cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici, in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nel censimento ufficiale della popolazione.

L'attribuzione dei posti riservati a cittadini di lingua tedesca e ladina sarà effettuata gradualmente, sino al raggiungimento delle quote di cui al comma precedente, mediante le nuove assunzioni in relazione alle vacanze che per qualsiasi motivo si determinano nei singoli ruoli.

Al personale dei ruoli di cui al primo comma è garantita la stabilità di sede nella provincia, con esclusione degli appartenenti ad amministrazioni o carriere per le quali si rendano necessari trasferimenti per esigenze di servizio e per addestramento del personale.

I trasferimenti del personale di lingua tedesca saranno, comunque, contenuti nella percentuale del 10 per cento dei posti da esso complessivamente occupati.

Le disposizioni sulla riserva e ripartizione proporzionale tra i gruppi linguistici italiano e tedesco dei posti esistenti nella provincia di Bolzano sono estese al personale della magistratura giudicante e requirente. E' garantita la stabilità di sede nella provincia stessa ai magistrati appartenenti al gruppo linguistico tedesco, ferme le norme dell'ordinamento giudiziario sulle incompatibilità. Si applicano anche al personale della magistratura in provincia di Bolzano i criteri per la attribuzione dei posti riservati ai cittadini di lingua tedesca, fissati nel quarto comma del presente articolo. (1) (2)

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 45, L. cost. 10.11.1971, n. 1.

(2) L'intitolazione del presente Titolo VII è stata così sostituita dall'art. 43, L. cost. 10.11.1971, n. 1.

Titolo VIII - Organi giurisdizionali

Articolo 78: [Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino - Alto Adige]

Nel Trentino - Alto Adige è istituito un tribunale regionale di giustizia amministrativa con una autonoma sezione per la provincia di Bolzano, secondo l'ordinamento che verrà stabilito al riguardo. (1)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 46, L. cost. 10.11.1971, n. 1.

Titolo VIII - Organi giurisdizionali

Articolo 78 Bis: [Componenti della sezione per la provincia di Bolzano]

I componenti della sezione per la provincia di Bolzano di cui all'articolo 78 dello Statuto, devono appartenere in egual numero ai due maggiori gruppi linguistici.

La metà dei componenti la sezione è nominata dal consiglio provinciale di Bolzano.

Si succedono quali presidenti della sezione per uguale periodo di tempo un giudice di lingua italiana ed un giudice di lingua tedesca assegnati al collegio. Il Presidente è nominato, tra i magistrati di carriera che compongono il collegio, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Al presidente della sezione è dato voto determinante in caso di parità di voti, tranne che per i ricorsi avverso provvedimenti amministrativi lesivi del principio di parità tra i gruppi linguistici e la procedura di approvazione dei bilanci regionali e provinciali. (1)

(1) Il presente articolo è stato istituito dall'art. 47, L. cost. 10.11.1971, n. 1.

Titolo VIII - Organi giurisdizionali**Articolo 78 Ter: [Lesione del principio di parità dei cittadini]**

Gli atti amministrativi degli enti ed organi della pubblica amministrazione aventi sede nella regione, ritenuti lesivi del principio di parità dei cittadini in quanto appartenenti ad un gruppo linguistico, possono essere impugnati dinanzi all'autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa, da parte dei consiglieri regionali o provinciali e, in di provvedimenti dei comuni nella provincia di Bolzano, anche da parte dei consiglieri dei comuni di tale provincia, qualora la lesione sia stata riconosciuta dalla maggioranza del gruppo linguistico consiliare che si ritiene leso.

(1)

(1) Il presente articolo è stato istituito dall'art. 48, L. cost. 10.11.1971, n. 1.

Titolo VIII - Organi giurisdizionali**Articolo 78 Quater: [Consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca della provincia di Bolzano]**

Delle sezioni del Consiglio di Stato investite dei giudizi d'appello sulle decisioni dell'autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa di cui all'articolo 78 dello Statuto fa parte un consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca della provincia di Bolzano. (1)

(1) Il presente articolo è stato istituito dall'art. 49, L. cost. 10.11.1971, n. 1.

Titolo VIII - Organi giurisdizionali**Articolo 79: [Nomina, decadenza, revoca e dispensa dall'ufficio dei giudici conciliatori]**

Alla nomina, alla decadenza, alla revoca, alla dispensa dall'ufficio dei giudici conciliatori e Vice-conciliatori provvede il Presidente della Giunta regionale in virtù di delegazione del Presidente della Repubblica, osservate le altre norme in materia, stabilite dall'ordinamento giudiziario.

L'autorizzazione all'esercizio delle funzioni di cancelliere e di usciere presso gli uffici di conciliazione è data alle persone, che hanno i requisiti prescritti dall'ordinamento giudiziario, dal Presidente della Giunta regionale.

Alla revoca ed alla sospensione temporanea dell'autorizzazione, nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario, provvede lo stesso Presidente.

Nei Comuni del territorio della provincia di Bolzano, per la nomina a conciliatori, vice-conciliatori, cancellieri ed uscieri degli uffici di conciliazione è richiesta la piena conoscenza delle lingue italiana e tedesca.

Titolo VIII - Organi giurisdizionali**Articolo 80: [Vigilanza sugli uffici di conciliazione]**

La vigilanza sugli uffici di conciliazione è esercitata dalle Giunte provinciali.

Titolo VIII - Organi giurisdizionali

Articolo 81: [Uffici distinti di giudice conciliatore]

Nei Comuni divisi in borgate o frazioni possono essere istituiti, con legge provinciale, uffici distinti di giudice conciliatore.

Titolo IX - Controllo della Corte costituzionale

Articolo 82: [Impugnazione della legge regionale o provinciale]

Ferme le disposizioni contenute negli articoli 49-bis e 73, commi sesto e settimo, dello Statuto la legge regionale o provinciale può essere impugnata davanti la Corte costituzionale per violazione della Costituzione o del presente Statuto o del principio di parità tra i gruppi linguistici. (1)

L'impugnazione può essere esercitata dal Governo.

La legge regionale può, altresì, essere impugnata da uno dei Consigli provinciali della Regione; la legge provinciale dal Consiglio regionale o dall'altro Consiglio provinciale della Regione.

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 50, L. cost. 10.11.1971, n. 1.

Titolo IX - Controllo della Corte costituzionale

Articolo 83: [Impugnazione del Presidente della giunta regionale di leggi e di atti aventi valore di legge della Repubblica]

Le leggi e gli atti aventi valore di legge della Repubblica possono essere impugnati dal Presidente della giunta regionale o da quello della giunta provinciale, previa deliberazione del rispettivo consiglio, per violazione del presente Statuto o del principio di tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina.

Se lo Stato invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dal presente Statuto alla regione o alle province, la regione o la provincia rispettivamente interessata possono proporre ricorso alla Corte costituzionale per regolamento di competenza.

Il ricorso è proposto dal Presidente della giunta regionale o da quello della giunta provinciale, previa deliberazione della rispettiva giunta.

Copia dell'atto di impugnazione e del ricorso per conflitto di attribuzione deve essere inviata al commissario del Governo in Trento, se trattasi della regione o della provincia di Trento, e al commissario del Governo in Bolzano, se trattasi della provincia di Bolzano. (1)

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 51, L. cost. 10.11.1971, n. 1.

Titolo X - Uso della lingua tedesca e del ladino**Articolo 84: [Lingue ufficiali]**

Nella regione la lingua tedesca è parificata a quella italiana che è la lingua ufficiale dello Stato.

La lingua italiana fa testo negli atti aventi carattere legislativo e nei casi nei quali dal presente Statuto è prevista la redazione bilingue. (1)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 52, L. cost. 10.11.1971, n. 1.

Titolo X - Uso della lingua tedesca e del ladino**Articolo 85: [Uso delle lingue]**

I cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la loro lingua nei rapporti cogli uffici giudiziari e con gli organi e uffici della pubblica amministrazione situati nella provincia o aventi competenza regionale, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia stessa.

Nelle adunanze degli organi collegiali della regione, della provincia di Bolzano e degli enti locali in tale provincia può essere usata la lingua italiana o la lingua tedesca.

Gli uffici, gli organi e i concessionari di cui al primo comma usano nella corrispondenza e nei rapporti orali la lingua del richiedente e rispondono nella lingua in cui gli atti sono stati avviati da altro organo o ufficio; ove sia avviata d'ufficio, la corrispondenza si svolge nella lingua presunta del cittadino cui è destinata.

Salvo i casi previsti espressamente - e la regolazione con norme di attuazione dei casi di uso congiunto delle due lingue negli atti destinati alla generalità dei cittadini, negli atti individuali destinati a uso pubblico e negli atti destinati a pluralità di uffici - è riconosciuto negli altri casi l'uso disgiunto dell'una o dell'altra delle due lingue. Rimane salvo l'uso della sola lingua italiana all'interno degli ordinamenti di tipo militare. (1)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 53, L. cost. 10.11.1971, n. 1.

Titolo X - Uso della lingua tedesca e del ladino**Articolo 86: [Uso della toponomastica tedesca]**

Nella provincia di Bolzano le amministrazioni pubbliche devono usare, nei riguardi dei cittadini di lingua tedesca, anche la toponomastica tedesca, se la legge provinciale ne abbia accertata l'esistenza ed approvata la dizione.

Titolo X - Uso della lingua tedesca e del ladino**Articolo 87: [Uso della lingua ladina]**

[E' garantito l'insegnamento del ladino nelle scuole elementari delle località ove esso è parlato]. (1)

Le popolazioni ladine hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative e attività culturali, di stampa e ricreative, nonché al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse. (2)

Nelle scuole dei comuni della provincia di Trento ove è parlato il ladino è garantito l'insegnamento della lingua e della cultura ladina. (2)

(1) Il presente comma è stato soppresso dall'art. 54, L. cost. 10.11.1971, n. 1.

(2) Il presente comma ha così sostituito l'originario comma secondo visto quanto disposto dall'articolo 54, L. cost. 10.11.1971, n. 1.

Titolo XI - Disposizioni integrative e transitorie

Articolo 88: [Modificazioni della legge]

Per le modificazioni della presente legge si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.

L'iniziativa per la revisione appartiene anche al Consiglio regionale.

Titolo XI - Disposizioni integrative e transitorie

Articolo 89: [Disposizioni modificabili con legge ordinaria]

Ferma la disposizione contenuta nell'articolo precedente, le norme del titolo VI e quelle dell'articolo 10 possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza della regione o delle due province.

Le disposizioni di cui agli articoli 24 e 43, relative al cambiamento biennale del presidente del consiglio regionale e di quello del consiglio provinciale di Bolzano, possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, rispettivamente, della regione o della provincia di Bolzano. (1)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 55, L. cost. 10.11.1971.

Titolo XI - Disposizioni integrative e transitorie

Articolo 90: [Cessazione delle integrazioni di bilancio]

Dopo un anno dalla costituzione del primo Consiglio regionale cessano le integrazioni dei bilanci dei Comuni e delle Province a carico dello Stato.

Titolo XI - Disposizioni integrative e transitorie

Articolo 91: [Riapertura dei termini per l'applicazione del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775]

I termini per l'applicazione dell'art. 52 del testo unico delle leggi sulle acque pubbliche e sugli impianti elettrici, approvato con decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, che risultassero prescritti, sono riaperti a favore dei Comuni e delle Province, a partire dall'entrata in vigore del presente Statuto.

Titolo XI - Disposizioni integrative e transitorie

Articolo 92: [Ambito di applicazione delle leggi statali]

Nelle materie attribuite alla competenza della Regione o della Provincia, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali o provinciali, si applicano le leggi dello Stato.

Titolo XI - Disposizioni integrative e transitorie

Articolo 93: [Emanazione di disposizioni successive]

Con decreto legislativo, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, saranno stabilite le norme per la elezione e la convocazione, da parte del Governo, del primo Consiglio regionale e dei primi Consigli provinciali.

La prima elezione avrà luogo entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto legislativo, di cui al precedente comma.

Titolo XI - Disposizioni integrative e transitorie

Articolo 94: [Durata in carica dei Prefetti delle province di Trento e Bolzano]

I Prefetti delle province di Trento e Bolzano restano in carica, con le attuali funzioni, fino alla costituzione della Giunta regionale e di quelle provinciali.

Titolo XI - Disposizioni integrative e transitorie

Articolo 95: [Norme di attuazione]

Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente Statuto, sentita una commissione paritetica composta di 12 membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.

In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano.
(1)

(1) Il presente articolo è stato sostituito dall'art. 57, L. cost. 10.11.1971, n. 1.

Titolo XI - Disposizioni integrative e transitorie

Articolo 96: [Traduzione in lingua tedesca]

La traduzione in lingua tedesca della presente legge costituzionale concernente lo Statuto speciale della Regione Trentino - Alto Adige (Trentino - Südtiroler) sarà pubblicata nel primo numero del Bollettino Ufficiale della Regione. (1)

(1) Il presente articolo è stato così modificato dall'art. 64, L. cost. 10.11.1971, n. 1.

Titolo XI - Disposizioni integrative e transitorie

Articolo 97: [Entrata in vigore]

La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.